



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AMBIENTE

Determinazione N. 3134 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PROT. N. 84281 DEL 14.10.2015 RELATIVO ALL' AMPLIAMENTO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA E TRASFORMAZIONE IN CENTRO COMMERCIALE DEI SETTORI ALIMENTARE E NON ALIMENTARE IN COMUNE DI MIRA PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.LLI LANDO S.P.A.

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- viii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ix. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
- iv. l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- v. l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vi. a legge regionale 28 dicembre 2012, n.50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"
- vii. la D.G.R.V. del 31 gennaio 2017 n. 94 " Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA"
- viii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- ix. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- x. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- xi. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- xii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

PREMESSO CHE

- i. con determina prot. n. 84281 del 14.10.2015 è stato rilasciato alla società F.lli Lando S.p.A il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale favorevole ed il contestuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento del parcheggio di cui all'art. 26 del D.lgs 152/06 e s.m.i ed all'art. 39 del PTA, relativo alla all'ampliamento di una grande struttura di vendita e trasformazione in Centro Commerciale dei settori alimentare e non alimentare in Comune di Mira;
- ii. La validità del succitato provvedimento prot. n. 84281/2015 è fissata, al punto 5, in anni 5 salvo richiesta di proroga motivata da parte dell'interessato, così come previsto dall'art. 26 c.6 del D.lgs 152/06 e s.m.i. vigente al momento del rilascio del provvedimento di VIA;
- iii. Il D.lgs 16 giugno 2017, n. 104 ha modificato la parte II del decreto legislativo n. 152/06 confermando all'art. 25 c.5 l'efficacia temporale del provvedimento di VIA in 5 anni salvo richiesta di proroga motivata;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 52455 e 52458 del 14.10.2020 con cui la ditta F.lli Lando S.p.A, con sede legale in via Enrico degli Scrovegni, 1 Padova CAP 35100 CF 00314500273, chiede l'attivazione della procedura di proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale ed il contestuale rilascio di autorizzazioni, nullaosta ed assenti prot. n. 84281 del 14.10.2015 ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii relativo all'ampliamento di una grande struttura di vendita e trasformazione in Centro Commerciale dei settori alimentare e non alimentare in Comune di Mira località Gambarare lungo la Strada Statale n. 309 Romea al n.60;

PREMESSO che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di

astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iv. con atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed ha indicato:
 - il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - con atto organizzativo del Dirigente del Servizio Ambiente n. 1 del 23.07.2019 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera b2) e all'art. 22 c.1 lett.a) della L.R n. 50/2012 e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 19.10.2020 la documentazione tecnica e la relazione di aggiornamento del SIA trasmesse per via telematica dalla società F.Ili Lando S.p.A., ai fini dell'attiva partecipazione del pubblico.
- iii. in data 21.10.2020, durante la seduta del Comitato tecnico V.I.A., la ditta ha illustrato le motivazioni inerenti la richiesta di proroga di validità del provvedimento di VIA;
- iv. la ditta in accordo con la competente Unità Operativa complessa Tutela dell'Atmosfera e delle Acque della Città Metropolitana di Venezia, ha ravvisato la necessità di procedere separatamente con una nuova autorizzazione allo scarico, ai fini dell'adempimento a quanto disciplinato dall'art. 39 del PTA, mediante un'apposita e specifica istanza nella quale saranno riportati gli elaborati di cui al procedimento Suap - SCIA pratica n. 00314500273-09102020-1617 in Comune di Mira;
- v. la proroga di validità del provvedimento prot. n. 84281 del 14.10.2015 verterà solo ed esclusivamente per quanto concerne il giudizio di compatibilità ambientale.

DATO ATTO che:

- i. con nota acquisita agli atti con prot. n. 61890 del 27.11.2020 il Comune di Mira ha inviato il proprio Parere, evidenziando che "*non si rilevano motivazioni ostative alla proroga*", nello stesso parere sono state riportate ulteriori osservazioni relative all'ambito della viabilità;
- ii. la documentazione fornita è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato tecnico VIA;
- iii. con Determinazione N. 2554/2020 dell'Area uso ed assetto del territorio della Città Metropolitana di Venezia, è stata rilasciata l'*autorizzazione paesaggistica per la "realizzazione di una recinzione composta di palo e rete con siepe" in Comune di Mira. ditta fratelli Lando S.p.A (id 3122) - procedura semplificata*
- iv. il Comitato tecnico VIA nella seduta del 30.11.2020 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 64936 del 14.12.2020;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) Di prorogare la validità del solo giudizio di compatibilità ambientale prot. n. 84281 del 14.10.2015 di ulteriori 5 anni (14.10.2025) alla società "F.Ili Lando S.p.A." con le seguenti condizioni ambientali:

Condizione 1:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
-----------	-------------

Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Inquinamento acustico Al fine di confermare l'assenza di impatto significativo relativamente all'inquinamento acustico, dovrà essere condotta una campagna di monitoraggio acustico, a lavori ultimati e con impianti a regime, per la verifica dei livelli di emissione e differenziali prodotta dalle attività e componenti impiantistiche rispetto ai recettori residenziali maggiormente esposti. In caso di superamento dei valori normativi vengano adottati accorgimenti per ricondurre i valori entro i limiti di legge.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 gg dall'entrata in esercizio del centro commerciale dovrà essere inviata copia delle risultanze della campagna di monitoraggio.
Soggetto verificatore	<i>Città metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016</i>

Condizione 2:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Consumi energetici Sia eseguita con periodicità annuale una relazione di bilancio energetico riportante i dati di produzione di energia da fonti rinnovabile previste nel progetto in parola e il consumo energetico del centro commerciale. Tale relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del proponente il progetto.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 gg dall'entrata in esercizio del centro commerciale sia trasmesso alla CMV il link della pagina web dove sarà pubblicata la relazione di bilancio energetico.
Soggetto verificatore	<i>Città metropolitana di Venezia</i>

Condizione 3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Inquinamento elettromagnetico Nel procedimento del 2015 non è stato considerato Con riferimento all'inquinamento elettromagnetico per la vicinanza dell'elettrodotto ad alta tensione 220 kV Dolo – Villabona, non valutato nel procedimento del 2015, si ritiene necessario verificare l'ampiezza della relativa Distanza di prima approssimazione (DPA) e, se del caso, di procedere al calcolo della fascia rispetto (DM 28/5/2008), escludendo all'interno di tale fascia, sia nella fase di realizzazione dell'opera che nella fase di esercizio, qualsiasi destinazione d'uso che possa comportare permanenza prolungata di persone.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La documentazione dovrà essere fornita 60 gg prima dall'avvio dei lavori di ampliamento della grande struttura di vendita.
Soggetto verificatore	<i>Città metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a</i>

- 2) Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
- 3) La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 4) Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dal 14.10.2020, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 12.01.2021, risulta rispettato.
- 5) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
- 6) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta F.Ili Lando S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Mira, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
- 7) Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente